

PROCEDIMENTO CIVILE

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 10 giugno 2014 – 14 agosto 2014, n. 800; Dott.ssa Laura Cortellaro; M. c/ D.M.P.

Giudizio civile – Applicazione della pena su richiesta delle parti — Efficacia probatoria (Cod. civ., art. 2059; Cod. pen., art. 185; Cod. proc. pen., artt. 444) (2)

Lite temeraria – Malafede o colpa grave – Danni patrimoniali e non patrimoniali (Cod. proc. civ., art. 96; Cost., art. 111) (3)

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sebbene non riversi sul giudizio civile la medesima efficacia di una sentenza di condanna passata in giudicato, contribuisce insieme ad altri dati (es. proposta transattiva) a fondare la prova per presunzioni. (2)

La condotta del convenuto che resista in giudizio, pur essendo (o dovendo essere secondo l'id quod plerumque accidit) consapevole della infondatezza della propria posizione si considera soggettivamente in mala fede o gravemente colpevole; oltre ai danni patrimoniali di tipo processuale, dovuti al giudizio e alla sua durata, la lite temeraria causa ex se anche danni non patrimoniali che vanno liquidati in via equitativa (nella fattispecie, la metà delle spese di lite liquidate). (3)

TRIBUNALE DI PAVIA; prima sezione; sentenza 5 aprile 2014, n. 447; Giudice FENUCCI; A. R. S.r.l. (Avv. GIOVANNI) c. A. C. (Avv. TRIVI).

Istruzione probatoria processo civile – Prova testimoniale – Capacità a testimoniare – Eccezione – Limiti temporali. (Cod. proc. civ., art. 246).

Qualora l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata nella comparsa conclusionale non venga formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni, essa deve intendersi rinunciata, con la conseguenza che il giudice non potrà più prendere in esame tale questione.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 25 marzo 2014, n. 369/2014; Giudice Cortellaro Laura; C. (Avv. RESTIVO) c. F. (Avv. FLORE).

Costituzione tardiva del convenuto – Eccezioni tardive - Inammissibilità (c.p.c., artt. 166, 167). (1)

Responsabilità processuale aggravata - Presupposti - Danno da lite temeraria - Liquidazione (c.p.c., art. 91, 96). (3)

La costituzione tardiva del convenuto rende tutte le eccezioni sollevate - non rilevabili d'ufficio - nonché la domanda riconvenzionale tardive e quindi non ammissibili; a nulla vale la tesi, in forza della quale, il rilievo tardivo da parte dell'attore dell'avvenuta costituzione del convenuto oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c.. comporterebbe la sanatoria delle decadenze

di legge, e ciò alla luce della pacifica rilevabilità d'ufficio della costituzione tardiva e dell'inammissibilità delle eccezioni svolte tardivamente con la comparsa. (1)

Sussiste responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., per espressa domanda attorea, nell'ipotesi in cui il convenuto abbia resistito, del tutto infondatamente al giudizio, ribadendo le proprie eccezioni preliminari di prescrizione e inutilizzabilità della perizia resa in sede di ATP, senza aver dato seguito alle intenzioni più volte manifestate da parte attrice di addivenire a ipotesi transattive, dovendosi questa condotta ricondurre a colpa grave e risolvendosi, di fatto, in un abuso del processo; ai fini della liquidazione dei danni da lite temeraria si può tenere conto dell'importo liquidato a titolo di compensi professionali, con ciò valorizzandosi i combinati profili di abuso del processo, del valore della causa, della sua durata e dei criteri forniti dalle precedenti versioni della norma de qua seppur non riproposti nella versione oggetto di finale approvazione. (3)

MATRIMONIO E FAMIGLIA

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 7 marzo 2014, n. 314/2014; Giudice Cortellaro; P. e P. (Avv. CASATI) c. D. (Avv. VERRILLI).

Separazione di coniugi – Violazione di doveri genitoriali – Danno del figlio minore – Azione di risarcimento (Cost., art. 30; cod. civ., art. 147 c.c.); (1)

Convenuto – Costituzione tardiva – Effetti (Cod. proc. civ., art. 115).(2)

Dalla lettura dell'art. 147 c.c. emerge come il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli - corrispondenti ai diritti - doveri dei genitori previsti nell'art. 30 Cost. - comportino un obbligo composito, morale e giuridico, di natura strettamente personale, il cui inadempimento, configurabile anche nella forma dell'omissione, legittima l'altro genitore ad ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, nei confronti del genitore inadempiente per il fatto in sé considerato della lesione di diritti costituzionalmente protetti arrecata al figlio e a prescindere dalla sussistenza di conseguenze patrimoniali negative. (1)

L'art. 115 c.p.c. trova applicazione non solo nei confronti del convenuto tempestivamente costituito, ma anche nel caso di sua costituzione tardiva; sicché ove il convenuto si costituisca tardivamente, senza dedurre alcun fatto idoneo alla rimessione in termini, lo stesso incorrerà necessariamente nelle conseguenze istruttorie previste dall'art. 115 c.p.c. (2)

SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

TRIBUNALE DI PAVIA, Sez. III civile, 12 agosto 2014, n. 723, Giud. LAMBERTUCCI; B. e altri (Avv. GRIGNANI) c. M. e altri (Avv. CAVICCHI, ROSSETTI, TORTI).

Successione ereditaria – Petizione– Acquisto del terzo dall’erede vero dell’erede apparente – Acquisto a non domino. (Cod. civ., artt. 533, 534, 582).

In tema di petizione ereditaria e diritti dei terzi, considerato che l’art. 534 co. 2 c.c., fa salvi soltanto i diritti acquistati dall’avente causa dell’erede apparente, per effetto di convenzioni a titolo oneroso e in buona fede, si deve escludere che possano essere fatti salvi i diritti che i terzi hanno acquistato non dall’erede apparente, ma dall’erede vero dell’erede apparente; l’acquisto dei terzi nei confronti dell’erede vero dell’erede apparente si configura, infatti, come mero acquisto a non domino, relativamente al quale deve negarsi la tutela prevista dall’art. 534 co. 2 c.c., anche se avvenuto a titolo oneroso e in buona fede.

PROPRIETA’ E POSSESSO

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 9 aprile 2014, n. 700/2014; Giudice Cortellaro Laura; M. (Avv. ZAFFARANA) c. L. (Avv.).

Usucapione - Presupposti - Sussistenza - Prova (cod. civ., artt. 1158, 2643, 2651; cod. proc. civ., art. 232)

La sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1158 e ss. c.c., per accertare l’intervenuto acquisto della proprietà a titolo di usucapione, deve ritenersi dimostrata alla luce della prova del pieno, esclusivo e continuato possesso da almeno vent’anni del bene immobile; la prova può essere desunta oltre che dal comportamento non equivoco, pacifico, pubblico e non interrotto del possessore, altresì dalla mancata comparizione del convenuto contumace intimato per rendere interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 232 c.p.c..

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 6 maggio 2014 – 12 agosto 2014, n. 730; Dott.ssa Mariaelena Cunati; U.I. c. B e altri.

Compravendita immobili – Mediazione – Conclusione affare – Compenso – Provvigioni dovute dal venditore (Cod. civ., art. 1755)

Il mediatore ha diritto al compenso nel caso in cui l'affare sia concluso; può essere stabilito che la provvigione sia a carico di una sola delle parti, di talché le proposte irrevocabili di acquisto di beni immobili in cui si fa espressa menzione del compenso pattuito a favore del mediatore e a carico dei compratori non costituiscono prova di un corrispondente onere anche a carico del venditore, specie laddove alcun riferimento è contenuto nei preliminari di vendita o negli atti di acquisto.

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione civile - sentenza 12 agosto 2014 n. 756; Giud. L. CORTELLARO; B. e P. (Avv. ti ROMANONI e STROPPI) c. G. V. S.R.L. (Avv. ti ROTA e DESIDERATI).

Contratto - Preliminare di vendita - Immobili da costruire- Nullità ex d.lgs. 122/2005- applicabilità (art. 1 lett. d d.lgs. 122/2005) (1)

Contratto - Preliminare di vendita - Immobili da costruire- Nullità ex D.lgs. 122/2005- Restituzioni (art. 2932 c.c. ; art. 1453 c.c.) (2)

Il decreto legislativo 122/2005, e in particolare l'istituto ivi disciplinato della nullità di protezione, è applicabile unicamente ai contratti preliminari di vendita aventi ad oggetto immobili, i quali - seppure siano ancora da edificare- non siano meramente "sulla carta", essendo già stato richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente. (1)

Qualora non si possa pronunciare la nullità del contratto preliminare, e non siano state proposte le domande di adempimento ex art. 2932 c.c. o di risoluzione ex art. 1453 c.c., il giudice non può statuire sulle conseguenze restitutorie, non potendo che dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, la validità del contratto preliminare. (2)

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 25 marzo 2014, n. 369/2014; Giudice Cortellaro Laura; C. (Avv. RESTIVO) c. F. (Avv. FLORE).

Responsabilità per inadempimento delle obbligazioni -Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Presupposti (Cost., art. 2; c.c., art. 2059). (2)

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto di parentela), risponde unicamente ad esigenze descrittive ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli; nei casi in cui il danno non patrimoniale sia cagionato dalla lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ai fini della risarcibilità, occorre che il diritto - di rango costituzionale - sia inciso oltre una certa soglia minima di tollerabilità, la cui valutazione è rimessa al giudice che dovrà operarla secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. (2)

APPALTO

TRIBUNALE DI PAVIA: sentenza 19 maggio 2014; Giud. PIROLA; P.(AVV. BACHMANN) c. Soc. C. (AVV. ZANUTTIGH).

Appalto – Garanzia - Gravi difetti – Nozione (cod. civ. art. 1669). (1)

Appalto – Azione contro il venditore – Presupposti – Onere della prova (cod. civ. art. 1669). (2)

In tema di appalto, ai fini dell'operatività della garanzia di cui all'art. 1669 c. c., i gravi difetti di costruzione non si identificano necessariamente con i vizi influenti sulla staticità dell'unità immobiliare, potendo consistere in qualsiasi deficienza o alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'opera, menomandone in misura apprezzabile il godimento, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature della taverna di un immobile, causata dalla non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione. (1)

L'acquirente può esercitare l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c. c., nei confronti del venditore che abbia partecipato direttamente alla realizzazione dell'opera mediante la redazione del progetto esecutivo e mediante il controllo sull'esecuzione dei lavori dell'appaltatore tramite il proprio direttore di lavori, come risulta dalla propria qualificazione di costruttore nell'atto di vendita, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. (2)

MEDIAZIONE

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 27 maggio 2014 – 14 agosto 2014, n. 818; Dott. Fabio Lambertucci; H.I. c. M.

Compravendita immobili – Mediazione – Consapevolezza dell'intermediazione – Conclusione affare (Cod. civ., art. 1755)

Chi si rivolge ad un'agenzia di mediazione immobiliare allo scopo di visitare il cantiere oggetto della costruzione non può invocare l'inconsapevolezza dell'opera di mediazione prestata dall'agenzia, sicché laddove decida di contattare autonomamente il costruttore per formalizzare il contratto preliminare, l'affare si intende concluso (per opera del mediatore) e il compratore è tenuto a corrispondere il compenso per l'attività di mediazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 10 giugno 2014 – 14 agosto 2014, n. 800; Dott.ssa Laura Cortellaro; M. c/ D.M.P.

Dati personali e sensibili – Diffusione on line – Danno non patrimoniale – Prova – Presunzioni (Cod. Privacy, art. 167; Cod. Civ., artt. 2043, 2059, 1226, 2727, 2729) (1)

E' illecita la condotta dell'ex partner che, tramite internet, diffonda dati personali e sensibili, afferenti la sfera sessuale e intima della partner; il danno derivante da tale condotta illecita rientra nella categoria del danno non patrimoniale che può essere provato per presunzioni

semplici (quali la diffusione di dati su internet) e la cui liquidazione deve essere fatta in via equitativa. (1)

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione civile - sentenza 12 agosto 2014 n. 736; Giud. F. LAMBERTUCCI; M. (Avv. RESTIVO) c. C. di P.(avv. FUARDO).

Responsabilità extracontrattuale - Pubblica Amministrazione - Obbligazione risarcitoria - Danno cagionato dalla cosa in custodia (art. 2051 c.c)

Deve considerarsi fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., idonea a far sorgere l'obbligazione risarcitoria a carico del Comune quale custode della rete viaria cittadina, la pratica malaccorta e fonte di grave pericolo -per i ciclisti come per i pedoni- costituita dall'apposizione di cordoli ed ostacoli fissi dettata dall'esigenza delle amministrazioni pubbliche di arginare la sosta selvaggia dei veicoli.

TRIBUNALE DI PAVIA: sentenza 8 maggio 2014; Giud. PIROLA; R. (AVV. LUCENTE), C. (AVV. LUCENTE), C. (AVV. LUCENTE) c. Z., M., Soc. A.A. (AVV. COLOMBO).

Sinistro stradale – Persona deceduta – Prossimi congiunti - Risarcimento – Rendita Inail - Rapporto (legge n. 1990 del 1969, art. 22, D. lgs. n. 209 del 2005, art. 145, cod. civ. art. 1224 cod. civ. art. 1223, 1916). (1)

Assicurazione obbligatoria r.c.a – Danno da mala gestio – Entità – Interessi di mora (legge n. 1990 del 1969, art. 22, D. lgs. n. 209 del 2005, art. 145, cod. civ. art. 1224). (2)

Assicurazione obbligatoria r.c.a – Danno da mala gestio – Risarcimento – Necessità di una specifica domanda - Esclusione (legge n. 1990 del 1969, art. 22, D. lgs. n. 209 del 2005, art. 145, cod. civ. art. 1224). (3)

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza – Accertamento (D. lgs. n. 285 del 1992, art. 186). (4)

Il riconoscimento di una rendita Inail, in favore dei prossimi congiunti di una persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale *in itinere*, non esclude né riduce in alcun modo la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della *compensatio lucri cum danno*, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle due erogazioni. (1)

L'assicuratore incorso in cd. mala gestio impropria, stante l'ingiustificato ritardo nel mettere a disposizione del danneggiato l'intera somma dovuta a titolo di risarcimento, trascorso il termine di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 (e, attualmente, i termini di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145) dalla richiesta di liquidazione, cade in mora e si può trovare ad essere obbligato oltre il limite del massimale, a titolo di responsabilità per inadempimento ex art. 1224 c. c., senza necessità, quindi, che il danneggiato provi gli interessi maturati sul

massimale dovuti dal giorno della mora e il saggio degli interessi legali, salvo dimostrare di aver subito, oltre questo livello, il maggior danno, di cui al cit. art. 1224, comma 2, se del caso, mediante ricorso a presunzioni. (2)

Il danneggiato da un sinistro stradale, al fine di invocare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore incorso in cd. *mala gestio* impropria, non ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dello stesso assicuratore all'integrale risarcimento del danno. (3)

Il prelievo di sangue, per accertare la presenza di alcol nel sangue di un soggetto che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, si presume effettuato, in assenza di prova contraria, nell'immediatezza del ricovero in ospedale, come da richiesta in tal senso della polizia. (4)

TRIBUNALE DI PAVIA, Sez. III civile, 13 agosto 2014, n. 783, Giud. Cortellaro; C. U. (Avv. ZAFFARANA) c. C. (contumace).

Danni civili – Danno non patrimoniale - Responsabilità dell'amministratore – Risarcibilità del danno non patrimoniale subito da un condominio. (Cod. civ, art. 2059; Cod. proc. civ., art. 185).

Deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una condotta penalmente rilevante dell'amministratore, anche in favore di un soggetto collettivo quale è il condominio, dovendosi escludere, però, la sua configurabilità in modo necessario e automatico come conseguenza dall'accertamento del reato; il danno ex art. 2059 c.c., infatti, inteso come danno morale soggettivo, è, come per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, di una condotta penalmente rilevante, a causa dei disagi e turbamenti di carattere psicologico che la lesione dei diritti solitamente provoca nei membri del soggetto collettivo.

CONTRATTI BANCARI E ASSICURAZIONE

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 25 marzo 2014, n. 370; Pirola; P. (AVV. Ramella) c. E. A. s.p.a. (AVV. Pinelli, Lo Conte, Santoro) e B. P. di L.s.p.a. (AVV. De Rada, Malerba, Zitiello).

Disciplina degli intermediari finanziari — Servizi di investimento — Polizza assicurativa index linked — Obblighi informativi — Violazione — Responsabilità contrattuale. (Reg. Consob, artt. 28 e 29). (2)

Costituisce strumento finanziario il contratto di polizza assicurativa che, al di là del *nomen iuris* attribuito, condiziona la restituzione del capitale all'andamento del mercato mobiliare relativo al titolo sottostante ed alla solvibilità dell'emittente, allocando interamente il rischio dell'investimento sull'assicurato; pertanto, l'istituto bancario, in virtù di un contratto quadro

di intermediazione finanziaria stipulato con il cliente, e l'emittente lo strumento finanziario che non osservino gli obblighi informativi imposti dagli artt. 28 e 29 reg. Consob sono responsabili, a titolo contrattuale, nei confronti del cliente e tenuti, in solido, a risarcirlo del danno consistito nell'aver posto a suo carico un rischio che presumibilmente non si sarebbe accollato. (2)

GARANZIE REALI

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 25 marzo 2014, n. 370; Pirola; P. (AVV. Ramella) c. E. A. s.p.a. (AVV. Pinelli, Lo Conte, Santoro) e B. P. di L. s.p.a. (AVV. De Rada, Malerba, Zitiello).

Contratto costitutivo di pegno — Vincolo di accessorietà — “Pegno omnibus” — Legittimazione attiva. (Cod. civ., art. 1346) (1)

Il pegno, essendo posto a garanzia di un'obbligazione, è legato da un vincolo di accessorietà al diritto di credito in favore del quale è costituito e, pertanto, ne presuppone l'esistenza; qualora non sia determinato né determinabile il valore delle obbligazioni garantite, cd. *pegno omnibus*, la relativa clausola costitutiva è affetta da nullità per violazione dell'art. 1346 c.c. (1)

AZIONE REVOCATORIA

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione; sentenza 14 agosto 2014, n. 807; Giudice CORTELLARO; I. S.p.A. (Avv. PISANI) c. P.

Revocatoria (azione) – Revocatoria nei confronti del fideiussore – Momento dell'acquisto della qualità di debitore – Nascita del credito – Atti di disposizione compiuti dal fideiussore (fondo patrimoniale) – Atto pregiudizievole anteriore o successivo al sorgere del credito – *Scientia damni* – Sufficienza. (Cod. civ., art. 2901).

In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del garante, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito; a fronte della garanzia prestata per un credito preesistente, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale successivamente compiuto dal garante è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito oggettivo della *scientia damni*, mentre la verifica *dell'eventus damni*, ossia l'essere l'atto di disposizione del debitore tale da rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito, deve essere

compiuta con riferimento esclusivo alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del garante e non a quella del debitore garantito.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 22 marzo 2014, n. 703/2014; Giudice Lambertucci; U. C. M. B. s.p.a. (Avv. CATAVELLO) c. D. e L. (Avv. ROCCIOLETTI).

Fondo patrimoniale – Atto a titolo gratuito – Azione revocatoria – *Eventus damni e scientia damni* (Cod. civ., art. 170, 2901).

In materia di fondo patrimoniale, con l'azione revocatoria ordinaria è rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circostrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia; trattandosi di atto a titolo gratuito, integra *l'eventus damni* la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, ove il pericolo di danno è costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*) ovvero la previsione di un mero danno potenziale.

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione terza civile; sentenza 17 febbraio 2014, n. 255; Pirola; S. f. s.r.l. (AVV. Trotta) c. C., C. (AVV. Simone) e B. P. C. I. s.p.a.- intervenuto (AVV., Mantovani, Germani).

Fideiussione — Azione revocatoria — Presupposti — “Scientia damni” — Inefficacia donazione. (Cod. civ., art. 2901)

Gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. in presenza del solo requisito della *scientia damni*, intesa come consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; è inefficace l'atto di donazione successivo alla formale contestazione dell'inadempimento del debitore, risultando in tale ipotesi provata, oltre alla *scientia damni*, la preordinazione del medesimo a ledere la garanzia patrimoniale del creditore.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TRIBUNALE DI PAVIA; terza sezione civile; sentenza 13 agosto 2014 n. 776; Giud. F. LAMBERTUCCI; C. di P. (Avv. NADILE) c. G. V. S.R.L. (Avv. RICCADONNA).

Circolazione stradale- Notifica verbale d'infrazione - Decorrenza dei termini (art. 201 c.d.s e 306.1 Reg. Att. al c.d.s.)

La notifica circa l'infrazione delle norme sulla circolazione stradale può essere fatta al trasgressore entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si risalga all'intestazione del veicolo e alle altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione, in seguito alla ricezione delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione, è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

TRIBUNALE DI PAVIA; sezione III civile; sentenza 5 marzo 2014, n. 330/2014; Giudice Lambertucci; B. (Avv. LOMBARDINI, DE SANNA) c. F. e F. E. s.p.a. (Avv. FARINOTTI, GIANOLIO).

Diffamazione a mezzo stampa – Responsabilità dell'editore e del direttore – Risarcimento del danno (L. 47/1948, art. 12; cod. pen., art. 185, 595; cod. civ., art. 2043)

Sussiste la responsabilità penale per il reato di diffamazione, con conseguenze civilistiche che ricadono direttamente sulla società editoriale e sul direttore responsabile, quando la notizia pubblicata è obiettivamente falsa e non è invocabile la buona fede del cronista scaturente da affidamento su fonte autorevole e verificata.

Hanno collaborato i Dottori: Ines Bellesi, Cecilia Cardani, Marta Casati, Lavinia Filieri, Annalisa Gasparre, Andrea Lillo, Alessandra Mugrace, Luca Maria Spialtini